

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

L'Assessore all'Agricoltura

**Al Direttore della CIA Agricoltori Italiani
Dr. Giordano Pascucci**

**e p.c. Dr. Roberto Scalacci
Dr. Simone Tarducci
Dr. Simone Gheri - Direttore
Anci Toscana**

Oggetto: Richiesta pronunciamento ufficiale su consegne a domicilio. Risposta.

Gentilissimo,

a seguito di un approfondimento con i colleghi del settore giuridico mi preme evidenziare che il DPCM dell'11 marzo u.s. contiene già disposizione attuative per l'emergenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il provvedimento richiesto in deroga alle inerenti e vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali è già rappresentato dal DPCM in oggetto che ha espressamente disposto che l'attività di ristorazione con consegna a domicilio resta consentita.

Per la consegna a domicilio dei pasti da parte degli imprenditori agrituristici che ordinariamente già svolgono attività di somministrazione pasti, il settore che si occupa di agriturismo già il 17 marzo scorso ha pubblicato sulla piattaforma regionale <http://blog-agricoltura.regione.toscana.it/agriturismo> la documentazione della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) già presente sul loro sito. Secondo tale documentazione ([circolari Fipe n. 24 e 25 /2020](#)) tra le attività sospese dal DPCM dell'11/3/2020 vi sono quelle "dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)", vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 "Attività dei servizi di ristorazione". Il chiarimento espresso dalla Fipe elenca le "Attività sospese ma che possono fare consegna a domicilio" sia in proprio che tramite piattaforme delivery: tra tale elenco viene ricompreso il Codice Ateco 56.10.12 "Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole". Questo a prescindere che, ordinariamente, le strutture agrituristiche non sono abilitate ad effettuare consegne a domicilio.

A conferma di quanto sopra esposto, e anche a chiarimento per **la vendita dei prodotti agricoli con consegna a domicilio da parte degli imprenditori agricoli**, possiamo fare riferimento alle recenti FAQ inserite dopo il 20 marzo su <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

DOMANDA: “La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?”

RISPOSTA: “Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti.

Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.”

DOMANDA: “Il nuovo DCPM del 22 marzo 2020 prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?”

RISPOSTA: “Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del DCPM del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore. “

Quest'ultima risposta mette in evidenza come per tutti i prodotti agricoli siano sempre ammesse le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e **consegna**.

Cordiali saluti

Marco Remaschi

